

Allegato B) al n.17132/9574 di repertorio

**STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI**

**Art. 1) - Denominazione**

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2325 e seguenti del Codice Civile, una societa' per azioni denominata "**Azienda Gardesana Servizi S.p.A.**", retta dalle norme del presente statuto. La societa' puo' essere indicata anche nella forma abbreviata "**A.G.S. S.p.A.**".

**Art. 2) - Sede**

La societa' ha sede in Peschiera del Garda (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ove essa e' posta. Spetta invece all'Assemblea straordinaria deliberare l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

**Art. 3) - Oggetto**

**3.1** - La societa' ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o in conto terzi, in via diretta nell'ambito del territorio dell'area Garda - Baldo, cosi' come individuata dall'Assemblea dell'A.A.T.O. Veronese (Autorita' dell'Ambito Territoriale Ottimale) con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004 a norma della lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, delle sotto elencate attivita' comprese l'elaborazione di progetti, di direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attivita' strumentali, connesse o complementari:

A) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla L. 36/94 ed alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;

B) gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, che i Comuni, Provincia, Regione e A.A.T.O. intendano affidare alla Societa' purché, tali attivita' non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato.

**3.2** - L'esercizio dell'attivita' di cui al precedente punto 3.1, lettera A), sara' sottoposto a controllo da parte dell'A.A.T.O. nelle forme e secondo le modalita' di cui alla convenzione che sara' stipulata per l'affidamento del servizio. Il regime di convenzione sara' retto dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento dei servizi pubblici locali; tali normative costituiscono e costituiranno nella loro evoluzione parte integrante di questo statuto.-----

**3.3** - Per il conseguimento degli scopi sociali la societa' puo' inoltre esercitare qualsiasi attivita' e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili; costituire nuove societa' promuovere e stipulare accordi di collaborazione con Universita', istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati; acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti ed invenzioni; rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia per obbligazioni e debiti pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali. Le attivita' finanziarie dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e non nei confronti del pubblico.-----

**Art. 4) - Domicilio dei Soci**-----

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la societa', si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.-----

**Art. 5) - Durata**-----

La durata della societa' e' stabilita sino al 31 dicembre 2050. Essa puo' essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea dei soci.-----

**Art. 6) - Capitale**-----

Il capitale sociale e' di Euro 2.620.800,00 (duemilioneiseicentoveintimilaottocento virgola zero zero), rappresentato da n. 21.000 (ventunomila) azioni ordinarie di categoria "X" del valore nominale di Euro 80,00 (ottanta virgola zero zero) ciascuna e da n. 11.760 (undicimilasettecentosessanta virgola zero) azioni di tipo "Y" del valore nominale di Euro 80,00 (ottanta virgola zero) ciascuna.-----

Fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, le azioni di categoria "Y" godono dei medesimi diritti attribuiti alle azioni ordinarie di categoria "X" e sono assoggettate alle medesime disposizioni di legge e di statuto.-----

**Art. 7) - Aumento del capitale sociale**-----

Il capitale sociale puo' essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il capitale sociale puo' essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, materiali ed immateriali, nonche' di crediti.

In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione sono riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile; gli azionisti hanno, altresì, diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalita' fissate dall'art. 2441 terzo comma Codice Civile.

#### **Art. 8) - Azioni**

**8.1** - Le azioni di ciascuna categoria sono nominative e, salvo quanto stabilito dall'art. 16, conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

**8.2** - Ogni azione da' diritto ad un voto.

**8.3** - Le azioni sono indivisibili e la societa' non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'art. 2347 Codice Civile.

**8.4** - Il possesso anche di una sola azione costituisce di per se' adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformita' della legge e dello statuto.

**8.5** - I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

**8.6** - A carico dell'azionista che ritardi il pagamento decorre, sulle somme dovute, l'interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

**8.7** - Viene esclusa la emissione dei titoli azionari

#### **Art. 9) - Obbligazioni**

La societa' puo' emettere, a norma di legge, con delibera di assemblea straordinaria, obbligazioni nominative ed al portatore, nonche' obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, fissandone le modalita' di collocamento, di estinzione e di conversione.

#### **Art. 10) - Assemblea**

**10.1** - Le Assemblee dei soci sono convocate dal Consiglio di Amministrazione a norma di legge presso la sede sociale o in altre localita' indicate nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà utilizzare quale mezzo di convocazione la lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati anche in via elettronica, forniti di avviso di ricevimento, agli indirizzi notificati alla società.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Conformemente al disposto dell'art. 2367 del Codice Civile, gli amministratori devono convocare senza ritardo, e comunque entro 30 giorni, l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare con le modalità più sopra specificate.

Per la validità delle costituzioni e delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria valgono le norme del Codice Civile.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di altro amministratore del medesimo ente o società, designato mediante delega scritta.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**10.2** - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alle disposizioni di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

**10.3** - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza, da un amministratore delegato, se nominato, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa Assemblea.-----

Il Presidente dell'Assemblea e' assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il Verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

**10.4** - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, peraltro, l'Organo Amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.-----

L'Assemblea straordinaria e' convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.-----

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:-----

a) le modifiche dello Statuto sociale, comprese le decisioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci, cio' nei limiti della permanenza della proprietà pubblica della società, e rispettando gli altri limiti posti dagli articoli 3 e 15 dello Statuto sociale e dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento "in house" dei servizi pubblici locali;-----

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;-----

c) l'emissione di prestiti obbligazionari;-----

d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

I verbali dell'Assemblea straordinaria devono essere redatti da notaio.

**10.5** - L'Assemblea ordinaria (anche ai sensi della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 dicembre 2004):

- a) approva il bilancio;

- b) approva il budget;

- c) approva la relazione programmatica;

- d) approva il piano degli investimenti;

- e) approva il piano di sviluppo ed equivalenti;

- f) nomina e revoca gli amministratori, e tra essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- g) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;

- h) affida l'incarico di effettuare la revisione legale dei conti al collegio sindacale o ad una società di revisione in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia;

- i) nomina il direttore;

- l) determina i poteri del direttore;

- m) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del direttore e della società di revisione;

- n) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del direttore;

- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea e sugli oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C.. E' richiesta la maggioranza dei due terzi del capitale sociale per l'approvazione di modifiche al presente statuto.

**10.6** - E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;\_\_\_\_\_

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.\_\_\_\_\_

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.\_\_\_\_\_

#### **Art. 11) - Consiglio di Amministrazione\_\_\_\_\_**

**11.1** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, viene nominato con la seguente procedura.\_\_\_\_\_

I soci, singolarmente o in accordo con altri soci, predispongono liste contenenti i nominativi dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, indicando in tali liste un numero di nominativi pari a quello dei consiglieri da eleggere nel rispetto delle vigenti normative in materia. I candidati devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa.\_\_\_\_\_

I voti sono espressi e conteggiati non per i singoli nominativi, ma per le liste. Ogni lista presentata viene messa in votazione, i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti, risulteranno eletti. \_\_\_\_\_

A tale modo può non ricorrersi qualora esista unanimità nella designazione degli amministratori.

**11.2** - Non possono ricoprire la carica di amministratore, coloro che sono in lite giudiziaria con la società, e gli amministratori ed i consiglieri di enti pubblici soci. Restano ferme le ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali.\_\_\_\_\_

**11.3** - Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell'As-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.-----

**11.4** - Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.-----

**11.5** - Nel caso in cui, durante il corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o piu' amministratori, si provvede secondo quanto previsto dall'art. 11.1 del presente statuto con le modalita' di cui all'art. 2386 Codice Civile sempre nel rispetto della vigente normativa.-----

Allo stesso articolo del Codice Civile si fara' riferimento verificandosi il caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 11.1.-----

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e' convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal Collegio Sindacale. In quest'ultimo caso il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

**11.6** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.-----

**11.7** - La convocazione del Consiglio e' fatta con lettera raccomandata A.R. o telex o telegramma o telefax o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno 24 ore prima a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo. Il Consiglio di Amministrazione puo' tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-  
b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;-----

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o



trasmettere documenti.

**11.8** - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dall'Amministratore Delegato.

**11.9** - Per la validita' delle riunioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

**11.10** - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che sono, per legge o per statuto, riservati all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 sono espressamente attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anziche' all'Assemblea dei soci, le deliberazioni riguardanti:

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

In caso di comprovata necessita' il Presidente puo' adottare provvedimenti di urgenza, ordinanze, che dovranno essere poi ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e successiva.

**11.11** - Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, puo' delegare le proprie attribuzioni a uno o piu' dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

**11.12** - Il Consiglio puo', inoltre, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

**11.13** - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, e' valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

**Art. 12) - Rappresentanza della societa'.**

La rappresentanza legale della societa'', di fronte a qualunque autorita' giudiziaria e amministrativa

e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente ed a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura, nell'ambito dei poteri conferiti.

**Art. 13) Collegio sindacale.**

**13.1** - Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 2397 del C.C. nel rispetto della vigente normativa.

I sindaci non debbono essere soci o amministratori degli enti pubblici partecipanti alla società.

**13.2** - I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**13.3** - Ai sindaci spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, tenuto conto delle tariffe professionali e dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali.

**13.4** - Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro od eventualmente da società di revisione iscritta nell'apposito Registro istituito presso il Ministero in ottemperanza alle vigenti normative del settore. La durata dell'incarico è stabilita ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**13.5** - Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, la revisione legale dei conti sarà esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito Registro.

**Art. 14) - Bilancio e utili.**

**14.1** - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**14.2** - Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

**14.3** - Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, sono ripartiti come segue:

- 5% riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

- il residuo a riserva straordinaria salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi e' effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della societa'.

**Art. 15) - Trasferimento delle azioni**

Le azioni di un socio sono trasferibili solamente ad altri soci in proporzione alle azioni rispettivamente detenute o ad altri membri dell'A.A.T.O. Veronese. Per il trasferimento ad altri soggetti, specifiche deroghe motivate potranno essere concesse dall'Assemblea ordinaria dei soci, purché siano comunque rispettati i vincoli della proprieta' interamente pubblica, di partecipazione dei soli soggetti membri dell'A.A.T.O. Veronese nonché eventuali altri vincoli posti dalle normative speciali vigenti all'epoca del trasferimento in tema di servizio idrico integrato, di servizi pubblici locali e di affidamento degli stessi "in house".

**Art. 16) - Scioglimento e liquidazione della societa'.**

Lo scioglimento della societa' e la liquidazione della stessa hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In caso di liquidazione della societa', le azioni di categoria "Y" concorreranno all'assegnazione del patrimonio sociale, congiuntamente con le azioni ordinarie di categoria "X", soltanto per il valore che eccede l'ammontare del Patrimonio Netto contabile risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004 rivalutato annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT.

L'Assemblea determina le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori, indicandone i poteri e le attribuzioni.

**Art. 17) - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la societa', i soci e i membri degli organi sociali, il foro competente e' quello di Verona.

**Art. 18) - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la societa' e i soci o tra i soci stessi in relazione al rapporto societario, all'interpretazione o esecuzione del presente statuto ed ai rapporti che comunque, direttamente o indirettamente avessero

origine dallo stesso, verranno deferite alla Autorità Giudiziaria competente del Foro di Verona.——

**Art. 19) - Disposizioni generali - rinvio.**——

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.——

F.to: Tomei Alberto——

F.to: Gabriele Noto Notaio L.T.——